



DOSS. ELENA STADERINI
NOTAIO

VIA GARIBOLDI 55

41025 SERRAMAZZONI (MO)

TEL. 0343/51517 - FAX 0343/55348

E-mail: elena.staderini@notariato.it

Allegato B) al rep. 25496/10812

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Associazione Volontari Assistenza Pubblica Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "A.V.A.P. ODV") con sede in Serramazzoni (MO), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una bandiera bianca con nel centro una croce verde delimitata da un cerchio verde al cui interno è scritto "Associazione Volontari Assistenza Pubblica ODV - Serramazzoni".

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della

collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli, per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;

h) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

i) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);

- servizi di trasporto sanitario non assistito;

b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;

- servizi di trasporto sociale;

- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale;

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collabora-

zione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- Le attività di cui ai punti precedenti sono rivolte alla generalità della popolazione e sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di Interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci dopo che il socio avrà versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea; in caso di rigetto della domanda, sempre motivata, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Consiglio Direttivo il quale demanda la decisione all'Assemblea dei soci.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro continuativo subordinato o autonomo.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9 o che per un periodo prolungato non si impegni a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo le norme del Regolamento Interno.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e/o del Regolamento Interno, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive e/o a regolarizzare la propria posizione. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere all'Assemblea per il riesame della propria posizione entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è indivisibile, sia durante la vita

dell'Associazione che in caso di suo scioglimento
L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto,
avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigen-
te in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del
terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di
legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo set-
tore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un
milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante
dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli
enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltati-
va.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio direttivo;

c. il Presidente;

d. l'Organo di controllo;

e. la Giunta esecutiva, ove istituita.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti
dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397
del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, sal-
vo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documenta-
te per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci
dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano
tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avvi-
so scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso
da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine
del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la
prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni
prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in
cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro
la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competen-
za.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini
di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occa-
sione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associati-

vo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da scrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese per alzata di mano e, ove occorre e sia richiesta, con prova e controprova. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea e le sue eventuali variazioni;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

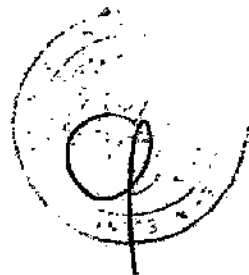
È composto, da un numero dispari di membri compreso tra 9 e 15 eletti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario che ha in custodia i documenti dell'Associazione ed il Cassiere-Economo, che sovraintende la contabilità e ha in custodia, unitamente al Presidente, il titolo di deposito e il denaro dell'Associazione. Nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri o fra soggetti diversi, anche non soci. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizione di legge, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Le funzioni del Segretario e del Cassiere - Economo sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal mem-



bro più anziano d'età.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto e sottoscritto un verbale a cura del Segretario o, in caso di sua assenza, da un suo sostituto eletto durante la riunione e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali del consiglio direttivo vengono trascritti in apposito libro.

Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di nominare quelle Commissioni o quei Comitati che si rendessero necessari per particolari esigenze.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- d. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.
- e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti

- del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;-----
g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;-----
h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;-----
i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;-----
l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;-----
n. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;-----
o. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente;-----
p. predispone il bilancio;-----
q. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.-----

Art. 27 - Giunta esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Giunta esecutiva composta da Presidente e vicepresidente, Segretario, Cassiere-Economo, Direttore Sanitario e da un Direttore Tecnico e Responsabile dei Servizi, scelti tra i Consiglieri o fra i Soci, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. I membri della Giunta Esecutiva che non siano Consiglieri eletti possono prendere parte alle adunanze del Consiglio con voto consultivo.-----

Le modalità di funzionamento della Giunta esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione e dal regolamento interno.-----

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.-----

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita il consiglio in carica provvederà alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali.-----

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.-----

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.-----

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi Interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.-----

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.-----

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.-----

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Di-

rettivo

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere;

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) il libro degli associati;---
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;---
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.---

Titolo V - Norme finali---

Art. 34 - Sezioni---

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.---

Art. 35- Scioglimento dell'Associazione---

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le normative vigenti.---

Art. 36 - Rinvio---

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia---

FIRMATO: CANALI NICOLA - ELENA STADERINI NOTAIO (SIGILLO)---

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI 14 FOGLI, CONFORME
AL SUO ORIGINALE AI MIEI ATTI FIRMATO A MONZA DI
LEGGE, SI RILASCIATA PER USU D'AMM.
SERRAVALLE, IL 3 LUGLIO 2019

